

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3156 del 08/06/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA (BO), VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC PER IL TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (PUNTI 5.1.B E 5.3.A DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA TOMBA, N. 25 - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3314 del 08/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno otto GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAmbiente SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA (BO), VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'**INSTALLAZIONE IPPC PER IL TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI** (PUNTI 5.1.B E 5.3.A DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA TOMBA, N. 25 – **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE** -

## **LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE**

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'attività IPPC di trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.1.b e 5.3.a dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) sita in comune di Lugo (RA), Via Tomba, n. 25, HERAmbiente SpA avente sede legale in Bologna (BO), Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) risulta titolare dell'AIA rilasciata n. DET-AMB-2020-4367 del 17/09/2020 e smi;
- allo stato autorizzato, nell'installazione in oggetto sono individuabili i seguenti punti di scarico:
  - **S1:** scarico di acque reflue industriali contenenti anche sostanze pericolose verso l'impianto di depurazione gestito da HERA SpA;
  - **S2:** scarico di acque meteoriche di dilavamento dei pluviali degli edifici in acque superficiali (Scolo Brignani);
  - **S3:** scarico di acque meteoriche di dilavamento della viabilità e dei piazzali di servizio verso l'impianto di depurazione gestito da HERA SpA;
  - **S4:** scarico di acque meteoriche di dilavamento della viabilità e dei piazzali di servizio e di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici (previo trattamento in fossa Imhoff) verso l'impianto di depurazione gestito da HERA SpA;
- tra il gestore dell'installazione in oggetto e l'impianto di depurazione gestito da HERA SpA è stato sottoscritto il "*Protocollo di gestione tra HERAmbiente SpA e HERA SpA relativo all'effluente prodotto dall'impianto di trattamento chimico - fisico (scarico S1) e convogliato al depuratore biologico*";
- al fine dello scarico S1, il gestore dell'installazione in oggetto deve rispettare i valori limite di emissione indicati nell'omologa (Rev.1 del 08/07/2020);

PREMESSO inoltre che:

- per l'installazione IPPC di trattamento biologico di acque reflue (punto 6.11 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) sita in comune di Lugo, via Tomba n. 25, HERA SpA avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n.2/4 (P.IVA 04245520376) risulta titolare, nella persona del suo gestore, dell'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2018-6564 del 13/12/2018 e smi;
- tale impianto di trattamento biologico di acque reflue si configura come attività accessoria dell'installazione in oggetto gestita da HERAmbiente SpA, ricadendo al punto 6.11 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi ("*Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/Cee, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente allegato.*");

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2020-4367 del 17/09/2020 e smi, presentata da HERAmbiente SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del

D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 09/02/2026 (ns. PG/2026/25565), così come integrata a titolo volontario in data 16/02/2026 (ns. PG/2026/29296), riguardante:

1. recupero idrico dell'acqua chiarificata in uscita dal trattamento chimico-fisico prima dello scarico, da utilizzarsi per la preparazione del latte di calce in sostituzione di acqua industriale;
2. conversione del serbatoio S-63 da utilizzarsi per lo stoccaggio di acqua di recupero proveniente dall'adiacente impianto di trattamento biologico di HERA SpA, invece che per lo stoccaggio di calce in fase liquida (ora inutilizzato);
3. conversione del serbatoio S-19 da utilizzarsi per lo stoccaggio rifiuti in ingresso, invece che per stoccaggio reflui in attesa di scarico (ora inutilizzato);
4. installazione di nuovo serbatoio da 8,8 m<sup>3</sup> per il dosaggio di latte di calce per migliorare il processo di disidratazione del fango prodotto dal trattamento chimico-fisico, comprensiva della documentazione necessaria per la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ordinaria;
5. variazione del recapito dei flussi denominati allo stato attualmente autorizzato S1, S3 e S4, da convogliarsi in pubblica fognatura invece che direttamente all'impianto di trattamento gestito da HERA SpA, con conseguente eliminazione del "*Protocollo di gestione tra HERAmbiente SpA e HERA SpA relativo all'effluente prodotto dall'impianto di trattamento chimico - fisico (scarico S1) e convogliato al depuratore biologico*" tra HERAmbiente SpA ed HERA SpA, e variazione dei valori limite allo scarico;
6. aggiornamento del Piano di monitoraggio dell'installazione, con adeguamento di alcuni metodi di analisi;
7. modifiche delle aree di deposito temporaneo denominate DT3, DT4, DT5;
8. semplificazione di alcuni obblighi di registrazione contenuti nell'AIA vigente;

ferma restando la potenzialità di trattamento già autorizzata, comunicando al contempo:

- l'intenzione di utilizzare come materie prime in ingresso all'installazione anche coagulanti a base di ferro, soluzioni acide contenenti acido solforico, materiali a base di idrossido di calcio eventualmente contenenti altri idrossidi, sequestrante costituito da soluzioni acquose di solfuri organici, inorganici o in miscele tra loro, polielettroliti, non costituendo tale informazione modifica di AIA;
- la correzione di un refuso nel titolo al paragrafo D2.4);

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento (ns. PG/2026/26745 del 11/02/2026), con cui ARPAE comunicava il formale avvio, in data 09/02/2026, della procedura di modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2020-4367 del 17/09/2020 e smi, per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTA inoltre la comunicazione presentata da HERA SpA in data 09/02/2026 in cui viene richiesta la revoca dell'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2018-6564 del 13/12/2018 e smi e contestuale modifica sostanziale dell'AUA n. DET-AMB-2020-3947 del 25/08/2020, in quanto, a seguito della realizzazione di una nuova condotta di pubblica fognatura, l'impianto di trattamento biologico di acque reflue sito in Comune di Lugo, via Tomba n. 25 non si configurerà più come attività accessoria dell'installazione in oggetto (ns. PG/2026/24970);

**RICHIAMATI:**

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

DATO ATTO che le variazioni comunicate non necessitano di essere sottoposte ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidenti su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del combinato disposto dall'art. 6, comma 14) e dall'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per le attività di smaltimento/recupero dei rifiuti svolte nelle installazioni IPPC, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'AIA costituisce anche autorizzazione alla realizzazione come disciplinato dall'art. 208 del suddetto decreto legislativo, sostituendo ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituendo, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- veniva interpellato il Comune di Lugo con nota ns. PG/2026/26727 del 11/02/2026, da cui non risultano pervenuti particolari rilievi e/ o prescrizioni da impartire;

ACQUISITO in data 27/02/2026 (ns. PG/2026/37917) il parere favorevole con prescrizioni in merito agli scarichi idrici da parte di HERA SpA, così come ulteriormente specificato con nota ns. PG/2026/100177, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE con nota ns. PG/2026/26721 del 11/02/2026;

RILEVATO che, anche sulla base di quanto manifestato in data 11/03/2026 dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2026/45228), la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere

l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2020-4367 del 17/09/2020 e smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 17/03/2026 (ns. PG/2026/49327) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la proroga concessa in data 19/03/2026 (ns. PG/2026/50977), a seguito della richiesta del gestore in data 18/03/2026 (ns. PG/2026/50379);

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 15/05/2026 (ns. PG/2026/90050), ai fini del riavvio del procedimento;

ACQUISITO in data 03/06/2026 (ns. PG/2026/100738) il parere sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, comprensivo di relazione tecnica istruttoria per la matrice scarichi idrici, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE con nota ns. PG/2026/26736 del 11/02/2026;

CONSIDERATO che relativamente alla richiesta di cui al punto 8 di semplificazione di alcuni obblighi di registrazione contenuti nell'AIA vigente:

- non si ravvisano elementi di contrasto normativo nello stralcio dall'AIA dell'obbligo di indicare sul Registro di Carico/Scarico del criterio adottato per il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti nell'installazione, peraltro non soggetto a disciplina autorizzativa salvo per gli aspetti interferenti con l'AIA, in quanto da verificarsi quale attività ispettiva ex post;
- ai sensi di quanto stabilito nell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs n. 152/2006 e smi, i dati relativi ai controlli analitici discontinui sulle emissioni in atmosfera previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su apposito registro, al quale devono essere allegati i certificati analitici, da tenere a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Per i settori delle ceramiche, degli allevamenti, del trattamento superficiale dei metalli sono stati approvati dalla Regione Emilia-Romagna (rispettivamente con DGR n. 152/2008, DGR n. 2306/2009, DGR n. 87/2014) i sistemi di reporting specifici di settore, approvando contestualmente per le Autorità Competenti l'indirizzo di non inserire la previsione della tenuta del "Registro degli autocontrolli" nelle AIA, in attuazione dei principi di semplificazione e di non duplicazione degli adempimenti. Tale impostazione non risulta ad oggi seguita per il settore di gestione dei rifiuti. Le informazioni sulle analisi periodiche delle emissioni in atmosfera che sono normalmente inserite nel "Registro degli autocontrolli" non trovano pertanto riscontro in altro strumento di reporting. Nel quadro normativo vigente, per le installazioni di gestione dei rifiuti in possesso di AIA, non si ritiene pertanto legittimo abolire l'obbligatorietà della tenuta dell'apposito Registro delle emissioni in atmosfera;

per cui si accoglie parzialmente tale richiesta, senza stralciare dall'AIA la previsione della tenuta del Registro delle emissioni in atmosfera;

DATO ATTO che l'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e smi recita testualmente: *"Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevanza consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto."*;

CONSIDERATO che l'uso della congiunzione coordinante copulativa "e" impone per legge un nesso cumulativo, e che pertanto l'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e smi individua gli scarichi di sostanze pericolose qualora siano verificate entrambe le condizioni citate, ovvero che nello stabilimento si produca, trasformi o utilizzi almeno una delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte terza, e che negli scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze. Tale interpretazione è confermata dalle sentenze fra cui la sentenza n. 1380/2021 del Consiglio di Stato dove anche i giudici amministrativi confermano l'approccio, l'applicazione delle regole "fiscali" e sanzionatorie dell'art. 108 richiede la prova scientifica della presenza della sostanza pericolosa nello scarico finale, correlata all'attività complessiva dell'impianto che la produce o la utilizza;

DATO ATTO che per lo scarico dell'impianto di trattamento chimico fisico non si è in presenza di produzione, trasformazione o utilizzo di tali sostanze, essendo peraltro un impianto adibito a trattamento rifiuti, e che pertanto non si verificano entrambe le condizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e smi;

RITENUTO pertanto di classificare correttamente lo scarico che deriva dall'impianto di lavorazione rifiuti, che risulta essere uno scarico di acque reflue industriali;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile

2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2020-4367 del 17/09/2020 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento effettuato a favore di questa Agenzia in data 21/11/2024 per un importo pari ad € 500,00;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2020-4367 del 17/09/2020 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio dell'attività IPPC di trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'installazione in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nelle DGR n. 1991/2003 sopra richiamata con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. DET-AMB-2020-4367 del 17/09/2020 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ns. PG/2022/212743 del 28/12/2022).

La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce variazioni in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

1. Di accogliere le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, che sono da considerare come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2020-4367 del 17/09/2020 e smi;
2. Di stabilire che **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento, dovrà essere ripresentata via PEC ad ARPAE di Ravenna e HERA SpA la planimetria della rete fognaria che dovrà mostrare tutta la rete fognaria di insediamento fino all'allaccio alla rete fognaria pubblica. Dalla planimetria deve essere eliminata la scritta "S1" presente sull'ultimo pozzetto di ispezione della rete fognaria delle acque reflue industriali nell'area di competenza del gestore e indicato come S1 il punto/pozzetto di recapito finale in rete fognaria pubblica. In particolare la planimetria dovrà riportare le denominazioni in conformità a quanto prescritto al punto 4d (in particolare, la denominazione S1 riferita al pozzetto di unione è da ridenominarsi PS1, lo scarico S1 è da individuare nel punto di allaccio alla pubblica fognatura). La planimetria dovrà essere denominata "planimetria rete fognaria" (non "planimetria limiti di batteria"). Tale planimetria costituirà la planimetria approvata per l'AIA e ne farà parte integrante.
3. Di **approvare** i seguenti elaborati, acquisiti agli atti con la comunicazione di modifica in oggetto:
  1. Allegato 3A - Planimetria emissioni in atmosfera - revisione del 05/05/2026;
  2. Allegato 3C - Planimetria sorgenti di rumore - revisione del 05/05/2026;
  3. Allegato 3D - Planimetria depositi e stoccaggi - revisione del 05/05/2026;
4. Di **aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2020-4367 del 17/09/2020 e smi rilasciata, alla ditta **HERAmbiente SpA** con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA 02175430392) per l'esercizio dell'**attività IPPC di trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi** (di cui ai punti 5.1.b e 5.3.a dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) sita in comune di Lugo (RA), Via Tomba, n. 25, come di seguito indicato:
  - 4.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene altresì aggiornata in relazione al calcolo sostituendo il **paragrafo B2) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2020-4367 del 17/09/2020 e smi con il seguente:

### **B2) FIDEJUSSIONI E GARANZIE FINANZIARIE**

#### B2.1) Attività di gestione rifiuti

[...omissis...]

<b>DURATA E TERMINI GARANZIA FINANZIARIA</b>
--

*La garanzia finanziaria per l'attività di gestione rifiuti anche pericolosi nell'installazione IPPC oggetto della presente AIA deve avere durata pari a quella dell'AIA stessa, maggiorata di 2 anni.*

*Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAE di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.*

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE SAE di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'AIA, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

### **CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA A CARICO DEL GESTORE**

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e smi;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e smi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1991/2003);
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla DGR n. 1991/2003).

La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere entrambe allegate all'originale della polizza o dell'appendice alla polizza.

[...omissis...]

4.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2020-4367 del 17/09/2020 e smi, sono da considerare le seguenti variazioni impiantistiche:

1. recupero idrico dell'acqua chiarificata in uscita dal trattamento chimico-fisico prima dello scarico, da utilizzarsi per la preparazione del latte di calce in sostituzione di acqua industriale. Tale variazione sarà realizzata mediante la realizzazione di una nuova condotta e l'installazione di una nuova pompa, che devierà una parte del flusso in uscita dal trattamento chimico-fisico verso il preparatore del latte di calce. In caso di indisponibilità di acqua di recupero, il gestore utilizzerà acqua industriale;
2. conversione del serbatoio S-63 da utilizzarsi per lo stoccaggio di acqua di recupero proveniente dall'adiacente impianto di trattamento biologico di HERA SpA (acque reflue che rispettano la Tabella 3 del D.Lgs. 152/2006 e smi per lo scarico in acque superficiali, nel rispetto dell'art. 4 comma 1 del DM 12 giugno 2003, n. 185), invece che per lo stoccaggio di calce in fase liquida (ora inutilizzato, infatti la calce viene stoccata in fase solida nei silos afferente al punto di emissione in atmosfera E2, solubilizzata e poi dosata senza stoccaggio intermedio). Tale variazione sarà realizzata mediante l'installazione di tubazioni necessarie a deviare il flusso proveniente dall'impianto di trattamento biologico verso il serbatoio S-63 e

- l'installazione di una nuova pompa sulla condotta di scarico del serbatoio, per garantire la pressione necessaria alle operazioni di lavaggio di vasche e corpi tecnici dell'installazione. Tale serbatoio non farà quindi più parte dei serbatoi identificati come emissione diffusa ED7 (stoccaggio reagenti);
3. conversione del serbatoio S-19 da utilizzarsi per lo stoccaggio rifiuti in ingresso, invece che per stoccaggio reflui in attesa di scarico (ora inutilizzato, infatti il gestore ha valutato, sulla base dello storico delle attività, come sufficienti le vasche VF1 e VF2 per lo stoccaggio dei reflui in attesa dello scarico). Eventuali reflui non conformi allo scarico saranno deviati in testa al trattamento tramite tubazione dedicata, invece che essere immessi nel serbatoio S-19;
  4. installazione di nuovo serbatoio da 8,8 m<sup>3</sup> per il dosaggio di latte di calce per migliorare il processo di disidratazione del fango prodotto dal trattamento chimico-fisico. Tale serbatoio, che sarà inserito tra la sezione di ispessimento e la sezione di filtropressatura, sarà dotato di agitatore e sistema di dosaggio di latte di calce. Il serbatoio sarà collegato al sistema di aspirazione con scrubber a umido (punto di emissione convogliata E3). Il gestore continuerà ad alimentare direttamente il fango ispessito alla sezione di filtropressatura qualora la qualità del fango non richieda ulteriore condizionamento;
  5. variazione del recapito dei flussi denominati allo stato attualmente autorizzato S1, S3 e S4, da convogliarsi in pubblica fognatura invece che direttamente all'impianto di trattamento gestito da HERA SpA, con conseguente eliminazione del "*Protocollo di gestione tra HERAmbiente SpA e HERA SpA relativo all'effluente prodotto dall'impianto di trattamento chimico - fisico (scarico S1) e convogliato al depuratore biologico*" tra HERAmbiente SpA ed HERA SpA, e variazioni dei valori limite allo scarico. I flussi precedentemente recapitati ai punti S3 e S4, a valle dei pozzetti PP3 e PP4, verranno uniti e convogliati alla condotta del punto di recapito S1, nel tratto a valle del pozzetto di campionamento PCC1. Tale condotta verrà poi convogliata ad una nuova tubazione che confluisce al pozzetto di allaccio alla condotta di pubblica fognatura di nuova realizzazione;
- 4.c) Il Piano di monitoraggio dell'installazione inserito in AIA viene aggiornato per la **matrice emissioni in atmosfera** sostituendo gli autocontrolli indicati nel **paragrafo D2.4 dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2020-4367 del 17/09/2020 e smi con i seguenti:

***D2.4) EMISSIONI IN ATMOSFERA (aspetti generali, limiti, requisiti di notifica specifici, monitoraggio, prescrizioni)***

*[...omissis...]*

**Monitoraggio**

<i>Emissione</i>	<i>Reparto o macchina</i>	<i>Parametri</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Registrazione</i>
<i>E3</i>	<i>Impianto di aspirazione e deodorazione - <u>controlli analitici</u></i>	<i>NH<sub>3</sub></i>	<i>Semestrale</i>	<i>Rapporti di prova da tenere a disposizione degli organi di controllo. I dati sono da riportare ed elaborare nel report annuale come richiesto al paragrafo D2.3.</i>
		<i>TVOC</i>		
	<i>Impianto di aspirazione e deodorazione – <u>parametri operativi</u> (manutenzione)</i>	<i>pH,-ΔP (differenza di pressione ingresso/uscita scrubber), livello della soluzione</i>	<i>Semestrale (in occasione dei controlli analitici)</i>	<i>Registrazione su supporto informatico o cartaceo i controlli effettuati. I dati sono da riportare ed elaborare nel report annuale come richiesto al paragrafo D2.3.</i>
<i>E2</i>	<i>Sfiato silos calce idrata</i>	<i>Controllo dello stato del filtro</i>	<i>Trimestrale</i>	<i>Registrazione su supporto informatico o cartaceo i controlli effettuati. I dati sono da riportare ed elaborare nel report annuale come richiesto al paragrafo D2.3.</i>

4.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in acqua** sono aggiornate sostituendo il **paragrafo D2.5) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2020-4367 del 17/09/2020 e smi come segue:

**D2.5) EMISSIONI IN ACQUA (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)**

**Aspetti generali**

Dal sito AIA si originano i seguenti scarichi autorizzati:

- **S1: scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura a cui confluiscano mediante unione in pozzetto ridenominato PS1:**
  - **le acque reflue industriali** provenienti dall'impianto di trattamento chimico fisico di rifiuti (pozzetto di ispezione e prelievo **PCC1**);
  - **mediante unione in pozzetto PP5:**
    - **le acque meteoriche di dilavamento** provenienti dalle superfici scoperte adibite a viabilità e piazzali di servizio di competenza dell'impianto chimico fisico (pozzetto di ispezione **PP3**);
    - **le acque meteoriche di dilavamento** provenienti dalle superfici scoperte adibite a viabilità e piazzali di servizio di competenza dell'impianto chimico

fisico e le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'impianto chimico fisico previo trattamento in fossa Imhoff (pozzetto di ispezione PP4);

- **S2:** scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei pluviali degli edifici a servizio dell'impianto chimico fisico, nonché di quelli concessi in locazione da HERAmbiente Spa ad HERA Spa in acque superficiali (Scolo Brignani).

#### Limiti e prescrizioni

1. Per lo scarico di acque reflue industriali (scarico parziale che confluisce in S1), il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - a) Il punto ufficiale di campionamento e controllo è identificato nel pozzetto **PCC1**;
  - b) Con riferimento al punto PCC1 le determinazioni analitiche devono essere riferite ad un **campionamento medio prelevato nell'arco delle 3 ore**;
  - c) Per il campionamento dovrà essere utilizzato il campionatore automatico refrigerato collegato al pozzetto di scarico PCC1 in dotazione presso HERAmbiente Spa;
  - d) Deve essere redatto apposito verbale di campionamento dove annotare tutte le informazioni inerenti le modalità del prelievo e lo stato di funzionamento dell'impianto. Il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al rapporto di prova, a disposizione degli organi di controllo;
  - e) Lo scarico, nel pozzetto di prelievo PCC1, deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 alla Parte III - scarico in rete fognaria del D.Lgs. 152/2006 e smi, ad esclusione dei parametri con valori limite in deroga di seguito riportati e dei parametri Arsenico, Cromo totale, Cromo Vi e Nichel, che devono rispettare i BAT AEL previsti alla BATC-WT n. 20 delle conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti (BAT Conclusion Waste Treatment – BATC WT) adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018.

Le deroghe sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a 120.000 m<sup>3</sup>/anno, 700 m<sup>3</sup>/giorno e 35 m<sup>3</sup>/h (al massimo per 6 ore consecutive).

Parametro	unità di misura	VLE [mg/l]	Flussi di massa [kg/g]	Riferimento
Portata (riferita al solo flusso continuo)	m <sup>3</sup> /h	35 <sup>[1]</sup>	700 m <sup>3</sup> /giorno 120.000 m <sup>3</sup> /anno	-
pH	-	5-13	-	Parametri in deroga
S.S.	mg/l	2.000	-	
COD	mg/l O <sub>2</sub>	11.000	-	
BOD <sub>5</sub>	mg/l	8.000	-	
Fosforo totale (P)	mg/l	50	-	
Azoto totale (N)	mg/l	2.500	600	
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	mg/l	3.000	-	

<b>Parametro</b>	<b>unità di misura</b>	<b>VLE [mg/l]</b>	<b>Flussi di massa [kg/g]</b>	<b>Riferimento</b>
<i>Ferro</i>	<i>mg/l</i>	20	-	
<i>Alluminio</i>	<i>mg/l</i>	10	-	
<i>Boro</i>	<i>mg/l</i>	20	-	
<i>Fluoruri</i>	<i>mg/l</i>	30	-	
<i>Grassi e Olii animali e vegetali</i>	<i>mg/l</i>	200	-	
<i>Tensioattivi totali</i>	<i>mg/l</i>	200	-	
<i>Solfuri</i>	<i>mg/l</i>	45	-	
<i>Solfiti</i>	<i>mg/l</i>	45	-	
<i>Solfati</i>	<i>mg/l</i>	5.000	1.500	
<i>Cloruri</i>	<i>mg/l</i>	15.000	5.000	
<i>Fenoli</i>	<i>mg/l</i>	10	-	
<i>Arsenico</i>	<i>mg/l</i>	0,5	-	
<i>Cromo totale</i>	<i>mg/l</i>	4	-	
<i>Cromo (VI)</i>	<i>mg/l</i>	0,2	-	
<i>Nichel</i>	<i>mg/l</i>	4	-	
<i>Cadmio</i>	<i>mg/l</i>	0,02	-	<i>Tabella 3 Allegato 5 alla Parte III - scarico in rete fognaria del D.Lgs. 152/2006 e smi</i>
<i>Mercurio</i>	<i>mg/l</i>	0,005	-	
<i>Piombo</i>	<i>mg/l</i>	0,3	-	
<i>Rame</i>	<i>mg/l</i>	0,4	-	
<i>Zinco</i>	<i>mg/l</i>	1	-	
<i>Azoto nitroso (N)</i>	<i>mg/l</i>	0,6	-	<i>Tabella 3 Allegato 5 alla Parte III - scarico in rete fognaria del D.Lgs. 152/2006 e smi</i>
<i>Azoto nitrico (N)</i>	<i>mg/l</i>	30	-	
<i>Manganese</i>	<i>mg/l</i>	4	-	
<i>Selenio</i>	<i>mg/l</i>	0,03	-	
<i>Cianuri totali (CN)</i>	<i>mg/l</i>	1	-	
<i>Idrocarburi totali</i>	<i>mg/l</i>	10	-	
<i>Solventi organici aromatici</i>	<i>mg/l</i>	0,4	-	
<i>Solventi organici azotati</i>	<i>mg/l</i>	0,2	-	

<b>Parametro</b>	<b>unità di misura</b>	<b>VLE [mg/l]</b>	<b>Flussi di massa [kg/g]</b>	<b>Riferimento</b>
Solventi clorurati	mg/l	2	-	
Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	-	
Pesticidi totali (esclusi i fosforati) tra cui:	mg/l	0,05	-	
aldrin, dieldrin	mg/l	0,01	-	
endrin, isodrin	mg/l	0,02	-	
[1] Portata accettata per 6 ore consecutive				

f) *Nell'eventualità che si verifichi un guasto al campionatore automatico, devono essere assicurati controlli periodici dei parametri di processo dell'impianto di trattamento chimico fisico e dei parametri allo scarico PCC1 oggetto di VLE fino al ripristino dell'anomalia. Le modalità e frequenze di controllo di tali parametri nel pozzetto di scarico PPC1 dovranno essere rappresentative dello scarico e descritte in apposita procedura e/o istruzione operativa del sistema di gestione nonché riportate nel verbale di campionamento;*

g) *Devono essere presenti e mantenuti in perfetta efficienza:*

- *il campionatore automatico refrigerato;*
- *il pHmetro, il misuratore di potenziale redox e il misuratore di conducibilità posti sul pozzetto di scarico PCC1;*
- *i due misuratori di portata posti a monte del pozzetto di scarico PCC1.*

*Le operazioni di manutenzioni devono essere idoneamente registrate.*

h) *Le frequenze di monitoraggio dei parametri prescritti allo scarico PCC1 sono ridotte rispetto a quanto previsto dalla BAT 7 della BATC Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10/08/2018, in quanto il gestore dichiara che il flusso dello scarico in continuo di acque reflue industriali ha livelli di emissioni sufficientemente stabili. Al fine di dimostrare che tale valutazione sia sempre confermata, il gestore deve, nel report annuale, fornire un esame dei valori monitorati allo scarico per tutti i parametri e commentare gli esiti fornendo un relazione di aggiornamento della relativa stabilità dei livelli emissivi. I risultati sulla stabilità devono essere espressi anche utilizzando la seguente formula:*

*Una emissione è ritenuta stabile se rispetta una delle seguenti condizioni:*

**Condizione 1**

*I valori rilevati sono stabilmente al di sotto del 50% del Valore Limite Emissivo autorizzato.*

**Condizione 2**

*Le concentrazioni misurate si muovono nel range dell'incertezza e non lo superano.*

*Il gestore per ciascun parametro deve riportare l'incertezza di misura e la modalità di determinazione.*

*Qualora i livelli emissivi registrati sullo scarico delle acque reflue industriali non fossero sufficientemente stabili, il gestore deve comunicare tale aspetto ad ARPAE ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs 152/2006 e smi.*

2. *Per le acque meteoriche di dilavamento di piazzali, viabilità e anche reflui domestici, che giungono in pubblica fognatura, il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:*
  - a) *I punti identificati con PP3 e PP4 devono essere idoneamente segnalati; su questi pozzetti di scarico deve essere previsto un sistema di intercettazione e chiusura (installazione di saracinesca, adozione di pallone pneumatico, sacchi di sabbia, ecc...) al fine di evitare in casi di emergenza (sversamenti accidentali, incendi, allagamenti, ecc.) un potenziale scarico inquinante in pubblica fognatura;*
  - b) *Per i pozzetti PP3 e PP4 deve essere eseguita un'ispezione visiva con frequenza semestrale al fine di verificare la loro perfetta efficienza (liberi da sedimenti. Qualora fosse necessario, a seguito delle verifiche effettuate, devono essere eseguite opportune operazioni di pulizia. L'ispezione visiva e gli esiti devono essere annotati su registro;*
3. *Lo scarico S2 di acque meteoriche in acque superficiali, per il quale non viene eseguito monitoraggio, deve essere idoneamente segnalato e per esso si deve prevedere un sistema di intercettazione e chiusura (installazione di saracinesca, adozione di pallone pneumatico, sacchi di sabbia, ecc...) al fine di evitare in casi di emergenza (sversamenti accidentali, incendi, allagamenti, ecc.) un potenziale scarico inquinante in acque superficiali.*
4. *Il gestore, per tutti i tratti di rete fognaria di acque reflue industriali o meteoriche di dilavamento che non ricadono nel confine di proprietà, dovrà assicurare libero accesso agli enti di controllo e garantire che non vi siano "scarichi/sversamenti" non autorizzati in rete fognaria adottando accordi scritti con il gestore del depuratore biologico e verificando periodicamente con controlli visivi la rete fognaria e la destinazione d'uso delle aree prossime alla stessa.*

### **Monitoraggio e controllo**

Punto di scarico	Parametro	Frequenza				Registrazioni
		Giornaliera*	Settimanale	Mensile	Semestrale	
pozzetto di campionamento PCC1	pH	x	x			Rapporti di prova (per i controlli settimanali, mensili e semestrali) e su supporto informatico (per i controlli giornalieri), da tenere a disposizione degli organi di controllo. I dati sono da riportare ed elaborare nel report annuale come richiesto al paragrafo D2.3.
	Solidi sospesi totali		x	x		
	BOD <sub>5</sub>			x		
	COD	x		x		
	Alluminio		x	x		
	Arsenico		x			
	Boro		x			
	Cadmio		x			
	Cromo totale		x			
	Cromo VI			x		
	Ferro			x		
	Manganese		x	x		
	Mercurio		x			
	Nichel		x			
	Piombo		x			
	Rame		x			
	Selenio		x	x		
	Stagno		x	x		
	Zinco		x			
	Cianuri totali come CN			x		
	Solfati come SO <sub>4</sub>	x		x		
Cloruri	x		x			
Fluoruri			x			
Fosforo totale come P			x			
Azoto ammoniacale come NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	x	x				
Azoto nitroso come N			x			

Punto di scarico	Parametro	Frequenza				Registrazione
		Giornaliera*	Settimanale	Mensile	Semestrale	
	Azoto nitrico come N			X		
	Azoto Kjeldal come N			X		
	Azoto totale			X		
	Tensioattivi totali			X		
	Grassi e oli animali/vegetali			X		
	Idrocarburi totali			X		
	Fenoli			X		
	Solventi organici azotati			X		
	Solventi organici clorurati			X		
	Solventi organici aromatici			X		
	Pesticidi fosforati			X		
	Pesticidi totali (esclusi i fosforati):			X		
	- aldrin			X		
	- dieldrin			X		
	- endrin			X		
	- isodrin			X		
	PFOA/PFOS				X	

\*controllo di processo volontario giornaliero eseguito in maniera istantanea.

<b>Punto di scarico</b>	<b>Parametri</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
pozzetto PP3	Ispezione visiva	Semestrale	Registrazione su supporto informatico
	Pulizia	Se necessario (a seguito di ispezione visiva)	Registrazione su supporto informatico
pozzetto PP4	Ispezione visiva	Semestrale	Registrazione su supporto informatico
	Pulizia	Se necessario (a seguito di ispezione visiva)	Registrazione su supporto informatico

### **Requisiti di notifica specifici**

Ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi dovrà essere comunicata e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

In caso di emissioni accidentali in acqua, non prevedibili deve essere data comunicazione via PEC nel più breve tempo possibile al Servizio Territoriale di ARPAE.

- 4.e) Le condizioni stabilite nell'AIA per l'**approvvigionamento idrico** sono aggiornate integrando il **paragrafo D2.6) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2020-4367 del 17/09/2020 e smi con le seguenti prescrizioni:

### **D2.6) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)**

[...omissis...]

#### **Prescrizioni**

1. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere adeguatamente contrassegnate e, laddove realizzate con canali a cielo aperto, anche se miscelate con acque di altra provenienza, devono essere adeguatamente indicate con segnaletica verticale colorata e ben visibile e i punti di consegna devono essere adeguatamente marcati e chiaramente distinguibili da quelli delle acque destinate al consumo umano.
2. Le acque reflue urbane in uscita dal depuratore biologico di HERA SpA che vengono riutilizzate per fini industriali nello stabilimento di HERAmbiente, devono rispettare, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DM 185/2003, i valori limite di emissione per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e smi) e a tal fine devono essere prelevate a valle dei trattamenti previsti per il depuratore biologico.
3. Deve essere identificato il punto di prelievo delle acque reflue urbane e le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere adeguatamente contrassegnate e, laddove realizzate con canali a cielo aperto, anche se miscelate con acque di altra provenienza, devono essere adeguatamente indicate con segnaletica verticale colorata e ben visibile e i punti di consegna devono essere adeguatamente marcati e chiaramente distinguibili da quelli delle acque destinate al consumo umano.

4. Il gestore deve garantire con HERA SpA (gestore del depuratore biologico), la corretta gestione del riutilizzo delle acque reflue urbane sia nel caso di anomalie sullo scarico del depuratore biologico e sia in caso si pianifichino modifiche agli impianti del depuratore biologico che possano comportare una variazione dei livelli emissivi allo scarico, al fine di gestire correttamente il riutilizzo delle acque reflue urbane e verificare la compatibilità con gli usi previsti e il rispetto della Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e smi. Dovrà rimanere in stabilimento a disposizione degli organi di controllo, l'esito della valutazione del gestore nel caso delle proposte di modifiche suddette.

4.f) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione dei rifiuti prodotti** sono aggiornate stralciando la prescrizione n. 7 ("7. Per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in proprio, il gestore deve individuare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo), da esplicitare nel registro di carico/scarico dell'anno in corso.") impartita al **paragrafo D2.8.1) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2020-4367 del 17/09/2020 e smi;

4.g) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione dei rifiuti trattati** sono aggiornate sostituendo le prescrizioni e il monitoraggio impartiti al **paragrafo D2.8.2) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2020-4367 del 17/09/2020 e smi come segue:

**D2.8.2) Rifiuti trattati**

[...omissis...]

**Prescrizioni**

[...omissis...]

1. L'impianto di trattamento è dotato di strutture per il ricevimento e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi da avviare a trattamento, costituite da:

- 2 vasche da 400 m<sup>3</sup> ciascuna (n. 9 e 11);
- 1 vasca da 200 m<sup>3</sup> (n. 10);
- 4 serbatoi da 180 m<sup>3</sup> ciascuno (n. 19, 20, 21 e 22);

[...omissis...]

**Monitoraggio**

Controlli di processo sui rifiuti in ingresso al trattamento chimico-fisico:

Tipologia di rifiuto	Parametro	Metodo analitico	Frequenza	Modalità di registrazione
Rifiuti liquidi in ingresso derivanti da processi produttivi <b>ben definiti e poco variabili</b> (es. percolati di discarica, impianti di compostaggio, industria chimica, ecc...)	pH	STANDARD METHODS 21 TH ED 4500H+B APAT CNR IRSA 2060 MAN 29/2003 EPA 9045 CNR IRSA Q64 vol.3	Semestrale	Idonei moduli/registri riportanti l'esito della verifica e gli eventuali interventi da attuare, da tenere a disposizione degli organi di controllo e riportare anche sotto forma di breve relazione nel report annuale previsto al paragrafo D2.3.

<b>Tipologia di rifiuto</b>	<b>Parametro</b>	<b>Metodo analitico</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
	Arsenico	Standard methods for the examination of water and waste water 3120B		
	Cromo totale			
	Piombo			
	Nichel			
	Rame			
	Zinco	APAT CNR IRSA 3020 UNI EN 15309 UNI EN ISO 17294 EPA 200.8		
	Mercurio	EPA 7473 EPA 6020 UNI EN 15309 EPA 6010 APAT 3020 UNI EN ISO 17294 APAT 3200 EPA 200.8		
	Azoto totale TKN	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29/2003 UNI EN ISO 11905-1:2001 + APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 + EPA 353.2 1993 Calcolo (UNI EN ISO 20236 + APAT CNR IRSA 4050 + APAT CNR IRSA 4020)		
Rifiuti liquidi in ingresso derivanti da processi produttivi <b>variabili</b> (es. da attività di bonifica, miscele di rifiuti da trattamento rifiuti, ecc...)	pH	STANDARD METHODS 21 TH ED 4500H+B APAT CNR IRSA 2060 MAN 29/2003 EPA 9045 CNR IRSA Q64 vol.3	Al primo conferimento, poi mensile	Idonei moduli/registri riportanti l'esito della verifica e gli eventuali interventi da attuare, da tenere a disposizione egli organi di controllo e riportare anche sotto forma di breve relazione nel report annuale previsto al paragrafo D2.3.
	Arsenico	Standard methods for the examination of water and wastewater 3120B		
	Cromo totale			
	Rame			
	Piombo			
	Nichel			
Zinco	APAT CNR IRSA 3020 UNI EN 15309 UNI EN ISO 17294 EPA 200.8			

Tipologia di rifiuto	Parametro	Metodo analitico	Frequenza	Modalità di registrazione
	Mercurio	EPA 7473 EPA 6020 UNI EN 15309 EPA6010 APAT3020 UNI EN ISO 17294 APAT 3200 EPA 200.8		
	Azoto totale TKN	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29/2003  UNI EN ISO 11905-1:2001 + APAT CNR IRSA 4050Man 29 2003 + EPA 353.2 1993  Calcolo (UNI EN ISO 20236 + APAT CNR IRSA 4050 + APAT CNR IRSA 4020)		
	Fenoli totali con speciazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4-nitrofenolo</li> <li>• fenolo</li> <li>• 2,4-dinitrofenolo</li> <li>• 2-nitrofenolo</li> <li>• 2-clorofenolo</li> <li>• 2,4-dimetilfenolo</li> <li>• 2-metil 4,6-dinitrofenolo</li> <li>• 4-cloro 3-metilfenolo</li> <li>• 2,4-diclorofenolo</li> <li>• 2,4,6-triclorofenolo</li> <li>• pentaclorofenolo</li> </ul>	APAT CNR IRSA 5070 EPA 8270 CNR IRSA 19a Q 64 Vol.3		
	Solventi organici aromatici in sommatoria, con speciazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• benzene</li> <li>• toluene</li> <li>• etilbenzene</li> <li>• m,p-xilene</li> <li>• o-xilene</li> <li>• stirene</li> <li>• N-propilbenzene</li> <li>• isopropilene</li> </ul>	APAT CNR IRSA 5140 EPA 8260 IRSA CNR Q64 V3 5/90 M23/B UNI EN ISO 15680		

<b>Tipologia di rifiuto</b>	<b>Parametro</b>	<b>Metodo analitico</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
	<i>Idrocarburi totali</i>	APHA Standard methods for the examination of water and wastewater 5520 C + 5520 F APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 + UNI EN ISO 9377-2:2002 EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007+ UNI EN ISO 9377-2:2002		
<i>Rifiuti in uscita dalla vasca di miscelazione V9 ovvero reflui in ingresso al trattamento chimico-fisico</i>	<i>pH</i>	STANDARD METHODS 21 TH ED 4500H+B APAT CNR IRSA 2060 MAN 29/2003 EPA 9045 CNR IRSA Q64 vol.3	<i>Trimestrale</i>	<i>Registrazione su supporto informatico. Dati da riportare nel report annuale previsto al paragrafo D2.3</i>
	<i>Solidi sospesi totali</i>	STANDARD METHODS 2540 D APAT CNR IRSA 2090 B MAN 29/2003		
	<i>Mercurio</i>	APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 APAT IRSA CNR 3200 Man 29/2003 EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010 EPA 7473 UNI EN ISO 17294-2		

Tipologia di rifiuto	Parametro	Metodo analitico	Frequenza	Modalità di registrazione
	Arsenico	Standard methods for the examination of water and wastewater 3120B EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010 APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 UNI EN ISO 17294-2 Standard methods for the examination of water and wastewater 3120B		
	Rame	EPA 200.8		
	Piombo	EPA 6020		
	Cromo totale	EPA 6010		
	Nichel	APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 UNI EN ISO 17294-2		
	Zinco	Standard methods for the examination of water and wastewater 3120B		

[...omissis...]

- 4.h) Il **Piano di Monitoraggio** dell'installazione di cui al **paragrafo D3) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2020-4367 del 17/09/2020 e smi è aggiornato come segue:

### **D3) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO**

[...omissis...]

#### **D3.1.1) Emissioni in atmosfera**

[...omissis...]

##### **Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (UNI EN 13284-1)**

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 13284-1 e UNI EN 16911.

[...omissis...]

##### **Criteri di monitoraggio delle emissioni e valutazione dei limiti**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di

avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

*Ai fini della valutazione della conformità del valore limite di emissione di un inquinante:*

- *l'art. 268 comma 1 lettera q) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi indica che i valori limite di emissione sono stabiliti in riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, se espressi in concentrazione, si intendono stabiliti come media oraria;*
- *il p.to 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi richiede la misura della concentrazione calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;*
- *nello stesso punto è riportato che l'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni differente rispetto a quanto previsto nei casi in cui, per necessità di natura analitica e di durata e caratteristiche del ciclo produttivo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione.*

*In riferimento al D.Lgs. 152/2006 e smi Parte V e alle BATC di riferimento, la concentrazione delle emissioni in atmosfera da confrontare con il valore limite prescritto dovrà essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi di almeno 30 minuti ciascuno, salvo diversa indicazione nei metodi analitici standard (es per le diossine il periodo di campionamento è pari a 6-8 ore).*

*In alternativa a quanto sopra, per un flusso emissivo costante e omogeneo, è possibile utilizzare l'approccio 2 indicato nella LG SNPA 49/2023, ovvero un unico campionamento della durata di 1,5 ore, pari alla somma di 3 campionamenti di almeno 30 minuti ciascuno.*

*I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:*

- *per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;*
- *per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.*

*Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.*

### **Metodi di campionamento e misura**

*[...omissis...]*

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodica analitica</b>
<i>Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	UNI EN 13284-1 - UNI EN 15259:2008
<i>Portata e Temperatura emissione</i>	UNI EN 16911-1
<i>Umidità</i>	UNI EN 14790
<i>Acido Cloridrico HCl</i>	UNI EN 1911 - DM 25/08/2000 All.2 UNI EN 16429 NIOSH 7907 + EPA 9056
<i>Ammoniaca NH<sub>3</sub></i>	EPA CTM-027:1997 UNI EN ISO 21877:2020
<i>Carbonio Organico Totale</i>	UNI EN 12619

[...omissis...]

### **D3.1.2) Scarichi idrici**

[...omissis...]

<b>Parametro analitico</b>	<b>Limite di quantificazione (mg/l)</b>	<b>Metodi analitici di riferimento</b>
<i>pH</i>	<i>1-13 (unità di pH)</i>	APAT CNR IRSA 2060 Man 29/2003 EPA 9045 APHA 4500 HB
<i>Solidi sospesi totali</i>	<i>10</i>	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29/2003
<i>BOD<sub>5</sub></i>	<i>10</i>	APHA Standard methods for the examination of water and wastewater ed. 24th 2023 - 5210B APHA Standard methods for the examination of water and wastewater ed. 24th 2023 - 5210D APAT CNR IRSA 5120 Man. 29/2003 UNI EN ISO 5815-1 UNI EN ISO 5814
<i>COD</i>	<i>10</i>	ISO 15705 APAT CNR IRSA 5130 APAT CNR IRSA 5135
<i>Alluminio</i>	<i>0.5</i>	EN ISO 17294-2 APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 EPA 6020 EPA 6010 EN ISO 11885 Standard methods for the examination of water and wastewater 3120B EPA 200.8

<b>Parametro analitico</b>	<b>Limite di quantificazione (mg/l)</b>	<b>Metodi analitici di riferimento</b>
<i>Arsenico</i>	0.05	EN ISO 11885 EN ISO 17294-2 EN ISO 15586 APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 EPA 6020 EPA 6010 Standard methods for the examination of water and wastewater 3120B EPA 200.8
<i>Boro</i>	0.5	EN ISO 17294-2 APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 EPA 6020 EPA 6010 EN ISO 11885 Standard methods for the examination of water and wastewater 3120B EPA 200.8
<i>Cadmio</i>	0.01	EN ISO 11885 EN ISO 17294-2 EN ISO 15586 APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 EPA 6020 EPA 6010 Standard methods for the examination of water and wastewater 3120B EPA 200.8
<i>Cromo totale</i>	0.2	EN ISO 11885 EN ISO 17294-2 EN ISO 15586 APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 EPA 6020 EPA 6010 Standard methods for the examination of water and wastewater 3120B EPA 200.8
<i>Cromo VI</i>	0,03	EN ISO 10304-3 EN ISO 23913 APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 EPA 7199

<b>Parametro analitico</b>	<b>Limite di quantificazione (mg/l)</b>	<b>Metodi analitici di riferimento</b>
Ferro	0.5	EN ISO 17294-2 APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 EPA 6020 EPA 6010 EN ISO 11885 Standard methods for the examination of water and wastewater 3120B EPA 200.8
Manganese	0.5	EN ISO 11885 EN ISO 17294-2 EN ISO 15586 APAT CNR IRSA 3020 Man 29/2003 EPA 6020 EPA 6010 Standard methods for the examination of water and wastewater 3120B EPA 200.8
Mercurio	0.001	EN ISO 17294-2 EN ISO 17852 EN ISO 12846 APAT IRSA CNR 3200 APAT CNR IRSA 3020 EPA 6020 EPA 6010 EPA 200.8
Nichel	0.2	EN ISO 11885
Piombo	0.02	EN ISO 17294-2
Rame	0.01	EN ISO 15586 APAT CNR IRSA 3020 EPA 6020 EPA 6010
Selenio	0.01	EN ISO 17294-2 APAT CNR IRSA 3020 EPA 6020 EPA 6010 Standard methods for the examination of water and wastewater 3120B EPA 200.8
Stagno	0.5	EN ISO 17294-2 APAT CNR IRSA 3020 EPA 6020 EPA 6010 Standard methods for the examination of water and wastewater 3120B EPA 200.8

<b>Parametro analitico</b>	<b>Limite di quantificazione (mg/l)</b>	<b>Metodi analitici di riferimento</b>
Zinco	0.05	EN ISO 11885 EN ISO 17294-2 EN ISO 15586 APAT CNR IRSA 3020 EPA 6020 EPA 6010 Standard methods for the examination of water and wastewater 3120B EPA 200.8
Cianuri totali come CN	0.2	EN ISO 14403-1 e -2 APAT CNR IRSA 4070 EPA 9014 M.U.2251
Solfati come SO <sub>4</sub>	10	APAT 4020
Cloruri	10	UNI EN ISO 10304-1
Fluoruri	1	EPA300.1
Fosforo totale come P	1	EN ISO 15681-1 E – 2 EN ISO 15681-1 e -2 EN ISO 6878 EN ISO 11885 M.U. 2252 APAT CNR IRSA 3020 EPA 6010 EPA 6020 UNI EN ISO 17294-2 Standard methods for the examination of water and wastewater 3120B EPA 200.8
Azoto ammoniacale come NH <sub>4</sub>	5	APAT CNR IRSA 4030 A1 APAT CNR IRSA 4030 A2 APAT CNR IRSA 4030 B
Azoto nitroso come N	0.2	APAT CNR IRSA 4050 UNI EN ISO 10304-1
Azoto nitrico come N	5	APAT 4020 UNI EN ISO 10304-1
Azoto organico	5	APAT CNR IRSA 5030 A1 UNI EN ISO 20236 + APAT 4020 + APAT 4030A1 + APAT 4050
Azoto totale	5	EN 12260 EN ISO 11905-1 APAT CNR IRSA 4040 A1+ APAT CNR IRSA 4050+UNI EN 25663+ISO 7150-1 UNI EN ISO 20236
Grassi e oli animali/vegetali	10	APAT CNR IRSA 5160 B1 APAT CNR IRSA 5160 A1+5160A2 APAT CNR IRSA 5160 B1+B2

<b>Parametro analitico</b>	<b>Limite di quantificazione (mg/l)</b>	<b>Metodi analitici di riferimento</b>
<i>Idrocarburi totali</i>	5	EN ISO 9377-2 APAT CNR IRSA 5160 A2 APAT CNR IRSA 5160 B2 APHA Standard methods for the examination of water and wastewater 5520 C + 5520 F EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 + UNI EN ISO 9377-2:2002 EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007+ UNI EN ISO 9377-2:2002 ISPRA MAN 123 2015
<b>Fenoli totali con speciazione di:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4-nitrofenolo</li> <li>- fenolo</li> <li>- 2,4-dinitrofenolo</li> <li>- 2-nitrofenolo</li> <li>- 2-clorofenolo</li> <li>- 2,4-dimetilfenolo</li> <li>- 2-metil 4,6-dinitrofenolo</li> <li>- 4-cloro 3-metilfenolo</li> <li>- 2,4-diclorofenolo</li> <li>- 2,4,6-triclorofenolo</li> <li>- Pentaclorofenolo</li> </ul>	0.1 per ciascun congenere	APAT CNR IRSA 5070 A1, A2, B EPA 8270 EPA 528
<b>Solventi organici Azotati in sommatoria con speciazione di:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acetonitrile</li> <li>- Acrilonitrile</li> <li>- Piridina</li> <li>- Orto toluidina</li> </ul>	0.1 per ciascun congenere	EPA 8260 EPA 8270
<b>Solventi Organici Aromatici in sommatoria con speciazione di:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Benzene</li> <li>- Toluene</li> <li>- Etilbenzene</li> <li>- m,p-xilene</li> <li>- o-xilene</li> <li>- Stirene</li> <li>- n-Propilbenzene</li> <li>- isopropilbenzene</li> </ul>	0.1 per ciascun congenere	EPA 8260 APAT 5140 UNI EN ISO 15680
<b>Solventi Organici Alogenati in sommatoria con speciazione di:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diclorometano</li> <li>- Cloroformio</li> <li>- 1,1,1- Tricloroetano</li> <li>- Tetracloruro di carbonio</li> <li>- 1,2 -dicloroetano</li> <li>- Tricloroetilene</li> <li>- Diclorobromometano</li> <li>- Tetracloroetilene</li> <li>- Dibromoclorometano</li> <li>- 1,2 – dibromoetano</li> <li>- Bromoformio</li> <li>- Esaclorobutadiene</li> </ul>	0.1 per ciascun congenere	EPA 8260 APAT 5150

<b>Parametro analitico</b>	<b>Limite di quantificazione (mg/l)</b>	<b>Metodi analitici di riferimento</b>
Tensioattivi totali	2	M10R021.0 M.I. Merk M10R759
Pesticidi fosforati	0.01	APAT CNR IRSA 5060 EPA 8270
Pesticidi totali (esclusi i fosforati):	0.001	
Aldrin	0.001	
Dieldrin	0.001	
Endrin	0.001	
Isodrin	0.001	
PFOA/PFOS e derivati	-	M10P375 ISS.CBA.052. REV00 ASTM D7979 ISO 25101:2009

Per ogni misura di inquinante e/o parametro di riferimento effettuata allo scarico, deve essere reso noto dal laboratorio/sistema di misura l'incertezza della misura con un coefficiente di copertura almeno pari a 2 volte la deviazione standard (P95%) del metodo utilizzato.

Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni autorizzate, possono essere utilizzati i metodi normati quali:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM;
- metodi normati e/o ufficiali;
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

Gli aggiornamenti, revisioni e/o sostituzioni per avvenuta abrogazione di una norma dei Metodi analitici individuati in AIA devono essere comunicati contestualmente all'inoltro del Reporting annuale; ArpaE provvederà, se necessario all'aggiornamento alla prima revisione utile di AIA; l'impiego di Metodi diversi da quelli indicati, non rientranti nella casistica indicata al comma precedente e/o l'impiego di Metodi interni, devono invece essere comunicati con le modalità previste all'art. 29 nonies, Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, il Rapporto di Prova con i risultati analitici degli autocontrolli deve riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Inoltre il Rapporto di Prova deve contenere o recare in allegato il verbale di campionamento ove devono essere indicati la data di campionamento, l'orario, condizioni di esercizio dell'installazione, il punto di campionamento, le caratteristiche dello scarico, le modalità di campionamento e il nominativo del personale incaricato.

Al fine di valutare se il risultato di un controllo sia da considerarsi superiore al valore limite autorizzato (VLE), si rimanda alla LG 20/DT Rev.0 ARPAE "Criterio decisionale per l'analisi di conformità ad un limite di legge in funzione dell'incertezza di misura", approvata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2014-211 del 25/03/2014.

[...omissis...]

5. Di stabilire che il gestore deve comunicare preventivamente la data di variazione del recapito dei flussi denominati allo stato attualmente autorizzato S1, S3, S4 dall'impianto di trattamento gestito da HERA SpA alla pubblica fognatura. Fino a tale data, i flussi S1, S3, S4 devono essere gestiti alle condizioni indicate nell'AIA vigente prima dell'attuale modifica, fatto salvo che

l'efficacia della modifica introdotta con il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA riguardante la gestione dei flussi denominati allo stato attualmente autorizzato S1, S3, S4 è sospesa fino alla predetta comunicazione;

6. Di stabilire che tutti i riferimenti al *Protocollo di gestione tra HERAmbiente SpA e HERA SpA relativo all'effluente prodotto dall'impianto di trattamento chimico - fisico (scarico S1) e convogliato al depuratore biologico* si intendono stralciati dell'AIA dalla data di allaccio alla pubblica fognatura;
7. Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE SAE e ST di Ravenna;
8. Di stabilire che, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere, con riferimento al presente atto.  
Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, l'attività di gestione di tale parte di discarica può essere proseguita nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.  
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAE di Ravenna delle garanzie finanziarie prestate per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;
9. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
10. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2020-4367 del 17/09/2020 e smi;
11. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Lugo e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e agli altri Enti interessati (Provincia di Ravenna, AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, HERA SpA), per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
12. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE ([www.arpae.it](http://www.arpae.it)) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;
13. Di dare atto che per la realizzazione delle modifiche impiantistiche comunicate ai fini dell'AIA, sono comunque fatti salvi gli adempimenti a carico del gestore previsti dai vigenti regolamenti edilizi;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

PER LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE  
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

*Ing. Francesca Chemeri*

LA RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA  
DI RAVENNA - AREA EST

*Dott.ssa Tamara Mordenti*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**